



Rep. n. _____

POLITECNICO DI BARI

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI
DEL POLITECNICO DI BARI

(CIG: B2944B4676)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno __ (_____) del mese di _____, in Bari, presso la sede dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari in via G. Amendola n.126/B, avanti a me Dott.ssa Marianna Maselli, Ufficiale Rogante del Politecnico di Bari, autorizzata a rogare e ricevere gli atti e contratti che si stipulano nell'interesse del predetto Politecnico con Decreto Direttoriale n. 274 del 7 giugno 2021, sono comparsi i Sigg.ri.:

- Dott. _____, nato a _____ (_____) il _____, in qualità di Direttore Generale pro tempore del Politecnico di Bari (C.F.: 93051590722), domiciliato per la carica presso il medesimo Politecnico, con sede in Bari (BA) alla via G. Amendola 126/b (di seguito, per brevità, anche "Politecnico" o "Concedente" o "Amministrazione");
- Dott. _____, nato a _____ (_____) il _____ – codice fiscale _____, il quale interviene, agisce e stipula in qualità di Legale Rappresentante della Società _____ (C.F./P.IVA _____) con sede legale in _____ (_____) alla via _____ - CAP _____, iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____ (_____), con il numero di iscrizione _____ - N. REA: _____ (nel seguito per brevità e anche "Impresa" o "Concessionario")
(nel seguito per brevità, congiuntamente, Concedente e Concessionario, anche le "Parti")

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei comparanti i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Bari ha necessità di garantire, per le sedi di Bari e Taranto, il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale;
- con D.D. n. 33 del 25.1.2024 l'ing. Carmela Mastro – Responsabile del Settore Servizi Tecnici- è stata incaricata RUP della procedura in oggetto;
- con stesso D.D. n. 33 del 25.1.2024 il Dott. Nicola Buono – Responsabile dell'ufficio per la sostenibilità è stato nominato quale DEC della procedura in oggetto;
- con D.D. n. _____ del _____, l'Amministrazione ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. artt. 71 del D.Lgs. 36/2023 (in seguito anche "Codice"), per l'affidamento in *Concessione*



ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack a ridotto impatto ambientale per le sedi del Politecnico di Bari da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata di 5 anni a decorrere dall'avvio del servizio ed un valore massimo stimato pari a € 1.485.304,01 oltre IVA come per Legge;

- in data _____ con procedura di gara ID # ____, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement Tuttogare, è stata pubblicata la gara in oggetto con termine di presentazione delle offerte previsto per il giorno _____;
- in base ai verbali di gara del Seggio di gara e Commissione giudicatrice, nominati rispettivamente con D.D. nn. __ del _____ si è provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica pervenuta;
- il RUP ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche previste per il possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale in capo alla società _____, con esito positivo, come risultante agli atti del Politecnico;
- con D.D. n. __ del _____ è stato approvato l'operato e gli atti della Commissione giudicatrice nonché la relativa proposta di aggiudicazione e, per l'effetto, la concessione in parola è stata aggiudicata in favore della società _____ (P.IVA _____), con sede in _____, alla via _____ CAP _____, per un importo pari ad € _____ (euro _____ / _____) oltre IVA come per Legge, avendo, pertanto, manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura di cui in oggetto alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- l'Operatore economico _____, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ha provveduto a presentare l'apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria n. _____, costituita in data _____ presso la _____ con sede in _____ alla via _____, per l'importo di € _____ (euro _____ / _____);
- in sede di gara, la _____ ha sottoscritto la informativa per il trattamento dei dati personali;
- in sede di gara, l'operatore economico _____ ha dichiarato la applicazione del CCNL _____;
- in sede di gara, è stato sottoscritto il Patto di Integrità tra il Politecnico di Bari e l'Operatore economico _____;
- il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato con il DUVRI specifico dalla Concedente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

I predetti contraenti, come sopra identificati, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, che, ancorché non



materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- da quanto previsto nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Impresa;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'attività oggetto del presente Contratto e di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultima ed espressamente accettate dalla Concedente.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Il presente Contratto ha per oggetto la Concessione, da parte del Politecnico di Bari, del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e di snack a ridotto impatto ambientale a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi del Politecnico di Bari, ad uso e consumo dei propri dipendenti e degli eventuali visitatori che accedono agli uffici stessi.

Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato, da quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta tecnica ed economica, dal presente contratto, da intendersi qui integralmente recepiti.

L'attività da realizzare in concessione consiste in:

- installazione di distributori automatici presso le sedi del Politecnico di Bari indicate all'art.1 _____ del Capitolato;
- gestione dei distributori (ricarica di generi alimentari, manutenzione dei macchinari - compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi);
- rimozione dei macchinari al termine della concessione;

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici da installare devono essere quelle indicate dettagliatamente nel Capitolato.

Il luogo di installazione dei distributori e dei refrigeratori all'interno delle sedi della Concedente verrà indicato dal responsabile locale dell'esecuzione contrattuale, previo sopralluogo congiunto. Il Politecnico si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede o in diverso luogo, senza onere alcuno a carico della Concedente.

Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo ed in ogni caso non oltre il giorno lavorativo successivo dall'avvenuta segnalazione, che potrà avvenire con telemetria, contatto telefonico o e-mail.

ART. 3 – DURATA

La concessione avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna del servizio o dal verbale di esecuzione anticipata del contratto.



ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO

L'importo del canone annuo è determinato in € _____ al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

L'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Concedente un canone per l'allocazione dei propri distributori nelle sedi di proprietà o in locazione da privati, qualunque sia l'andamento del servizio e delle vendite dei prodotti in distribuzione.

Il suddetto canone è comprensivo forfettariamente di tutti gli oneri per l'utilizzazione dello spazio, compresi i consumi idrici determinati dai distributori, lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue, ad esclusione dei consumi energetici, i cui costi sono anticipati dalla Concedente, per i quali è previsto il rimborso da parte del Concessionario.

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del presente Contratto.

Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e nel D.Lgs. 36/2023

ART. 5 –OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gli oneri a carico del Concessionario relativi all'espletamento della Concessione sono dettagliatamente descritti nel Capitolato, cui si rinvia; resta inteso che sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a totale carico del Concessionario. La Società accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando il Politecnico da qualsiasi responsabilità. Entro 100 giorni dallo smaltimento dovrà essere trasmessa al DEC fotocopia dell'eventuale Formulario di identificazione Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che il Concessionario ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti.

Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare.

Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto,



impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.

Il Concessionario prende atto ed accetta che il servizio affidato dovrà essere eseguito con continuità. Il Concessionario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena l'applicazione delle relative penali fino alla risoluzione del Contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

Il Concessionario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai servizi che - a seguito di verifica - fossero ritenute non idonee alla esecuzione del servizio.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di comportamento del Politecnico di Bari, del Patto d'integrità e del protocollo di legalità che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza le Amministrazioni avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, la Concedente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Il Concessionario è obbligato ad osservare le condizioni previste dall'art. 11 del Capitolato Speciale nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicabile.

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Speciale (rubricato "Personale").

Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire.

Il Referente del Concessionario sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.

La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Referente del Concessionario, nonché l'assolvimento degli obblighi retributivi.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale, nell'Offerta tecnica e nel presente Contratto.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del Contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Speciale.

Il personale incaricato dal Concessionario nell'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente da lui, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Concedente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Concessionario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, la Concedente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ART. 6 – OPZIONI MODIFICHE E REVISIONI CONTRATTUALI

Il numero di distributori previsto è rapportato alle esigenze del Politecnico di Bari al momento della stesura del Capitolato d'onori.

Durante il periodo di efficacia del contratto lo stesso potrà essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all'art. 189 del codice.

In particolare, il Concedente si riserva la facoltà di modificare il contratto nel corso della durata della concessione:

- ai sensi dell'art. 189, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, consentendo la revisione dei prezzi con le clausole specificate di cui all'art. 7 del presente contratto,



- prevedendo modifiche in aumento o in diminuzione, nei limiti dell'art. 189, comma 2, del D.lgs. 36/2023 nonché dell'importo stimato di € 135.027,64 di cui all'art. 3 del disciplinare di gara, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza, e/o per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l'installazione di altri distributori presso le sedi oggetto della presente procedura o presso altra sede del Politecnico.
In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato.

Inoltre, al fine del rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del Dlgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 36/2023, fermo restando il permanere del rischio di domanda in capo al Concessionario, qualora nel corso dei primi 5 semestri della concessione il numero di erogazioni effettive annue a consuntivo differisca da quanto previsto dal PEF presentato in sede di offerta, in misura superiore al 7,5 % (in aumento o in diminuzione), le parti possono proporre l'avvio dell'istruttoria per la revisione del PEF.

La durata della concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Durante tale periodo il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni in favore della stazione concedente previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni aventi natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, ovvero del 5% di tutti i beni inseriti all'interno dell'offerta economica, che il concessionario dovrà debitamente documentare e qualora l'incremento del 5% sia confermato anche dalla variazione dell'indice generale ISTAT Foi, è riconosciuta la revisione dei prezzi, nella misura dell'80% della variazione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 8 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Al termine della Concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso degli spazi dati in Concessione. Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione dei distributori automatici, incluso il trasporto e lo smaltimento in conformità con le leggi vigenti in materia. I servizi oggetto della presente Concessione saranno svolti a perfetta regola d'arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie di riferimento e secondo il sistema HACCP, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nel presente Contratto.

I prodotti erogati dai distributori automatici saranno di elevata qualità e conformi a quanto indicato in sede di Offerta Tecnica e nel Capitolato Speciale.

Il Concessionario garantisce, durante tutta la durata della Concessione, l'assortimento dei prodotti inseriti nel Catalogo di cui all'artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale (rubricato "Prezzi dei prodotti"), in conformità alle specifiche indicate nel medesimo e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.



In mancanza del rispetto delle suindicate prescrizioni si procederà all'applicazione della penale di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali".

Il Concessionario è l'unico responsabile del trasporto dei prodotti presso la sede del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli stessi prodotti sino a destinazione.

Il Concessionario garantisce, altresì, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvede alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfestazione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale.

Il Concessionario garantisce idonea pubblicità ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati.

Il Concessionario si obbliga a contabilizzare tutti gli incassi, secondo le vigenti disposizioni in materia. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 127/2015, e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, il Concessionario si obbliga a censire online i distributori presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

ART. 9 - CANONE ANNUALE DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario dovrà, inoltre, rimborsare il canone annuo di € XXXXX (euro xxxxxxxxxxxx/00), da versare rate bimestrali posticipate con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna, tramite versamento sul Conto corrente IBAN _____ presso la BANCA _____, intestato al Politecnico di Bari e una copia dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Direttore dell'esecuzione del Contratto.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 188 del D.Lgs. 36/2023.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____,

Ai sensi dell'art. 188 del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 188 del Codice.

Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, saranno corrisposti direttamente dal Concessionario, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.

in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120 del Codice, è fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi di cui al precedente periodo, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Concessionario.

ART. 12 – CESSIONE D'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELL'APPALTATORE

Qualora il Concessionario intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, deve darne comunicazione alla Concedente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. La Concedente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto.

Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alla Concedente la facoltà di recedere dal presente Contratto.



ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, nel corso dell'esecuzione del servizio, al fine di certificare che l'oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ha facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile a suo insindacabile giudizio, anche in contraddittorio con il Concessionario e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento.

L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel Capitolato Speciale.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito Verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del Verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle relative penali di cui all'art. 25 Capitolato Speciale, rubricato "Penali".

Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico del Concessionario.

Qualora il DEC riscontri anomalie negli apparecchi installati, ne ordinerà per iscritto la riparazione o la sostituzione.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, o nel minor termine indicato in offerta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 Capitolato Speciale, rubricato "Penali".

In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato (accettato) scelto in contraddittorio. Le spese saranno a totale carico del Concessionario.

In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente, fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Speciale a tali fini.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il Concessionario, che, inoltre, alla fine di ogni anno presenterà un rendiconto delle risultanze economiche della gestione anche ai fini di un eventuale riesame delle condizioni complessive del presente Contratto.

Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente le informazioni di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale (rubricato "Reportistica").



ART. 14 – PENALI

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla Concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'art. 25 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali".

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione totale o parziale del servizio con oneri a carico del Concessionario, ivi compresi i maggiori danni eventuali derivati al Politecnico.

Per il risarcimento di danni l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrato.

ART. 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che il medesimo dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della concessione, mantenendo la Concedente comunque esente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e mantenere indenne la Concedente da ogni rischio connesso alla gestione dei distributori, anche per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti, opere, immobili della Concedente causati da eventuali malfunzionamenti dei distributori, oltre che per eventuali danni nei confronti di chiunque cagionati dai distributori, dai prodotti erogati tramite gli stessi o derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario medesimo; restano a carico del Concessionario anche i danni che dovessero emergere successivamente alla data di scadenza del presente Contratto.

Per l'effetto, il Concessionario si impegna a tenere integralmente indenni ed a manlevare la Concedente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di



qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Concedente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di scarico da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà il Concessionario a tenere sollevata la Concedente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

Nel caso in cui la Concedente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti del Concessionario agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, il Concessionario si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente affidamento in concessione, il Concessionario ha stipulato polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla _____ in data _____ per l'importo di € _____; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni del Disciplinare.

In caso di inadempienze contrattuali del Concessionario, la Concedente avrà diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro.

Il Concessionario ha costituito, altresì, apposita garanzia assicurativa, con validità corrispondente all'intera durata del rapporto contrattuale, per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O) che tenga indenne la Concedente, ivi compresi gli utilizzatori non dipendenti dalla Concedente, da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento, con massimale pari ad € _____.

Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico del Concessionario, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Concedente e/o a Terzi.

Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Concedente e che, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.



Resta in ogni caso inteso che il Concessionario è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Concedente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) cessione del contratto: è fatto divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale del contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione;
- b) inosservanza della disciplina del subappalto;
- c) ripetuti ritardi o inosservanze che abbiano comportato il raggiungimento di un importo di penali che corrisponde alla totale escussione della garanzia;
- d) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
- e) in caso di gravi inadempienze tali da compromettere il regolare proseguimento del rapporto contrattuale;
- f) ritardo nel pagamento di una rata del canone superiore a giorni 60 dalla scadenza;
- g) ritardo superiore a giorni 20 nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art.4 del Capitolato Speciale d'onori.

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.

In tal caso, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 190, comma 2, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Concessionario).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, tranne nel caso di cui alla lettera f).

ART. 18 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un



provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 190 del Codice.

Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 19 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dal Concessionario nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: _____

IBAN: _____

INTESTATO A: _____

SOGGETTI DELEGATI:

- _____



- _____
- _____

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sia esclusivamente quello di Bari.

ART. 23 - TRASPARENZA

Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, all'allegato 8, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

ART. 25 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO - REFERENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig.____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.



Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare:

Telefono:

Fax:

Email:

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del servizio _____

ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico del Concessionario.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Richiesto, io Dott.ssa Marianna Maselli, Ufficiale Rogante del Politecnico di Bari, ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà e dispensano espressamente me dal dare lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Quindi il contratto viene sottoscritto dai contraenti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Il presente contratto, scritto al *personal computer* da me Ufficiale Rogante in numero ___ pagine di carta resa legale, occupa ___ pagine intere e la pagina __ fin qui.

OPERATORE ECONOMICO

Il Legale rappresentante

POLITECNICO DI BARI

Il Direttore Generale

Dott. _____

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Marianna Maselli